

**PROCEDURA EMERGENZA PER MANCANZA INFERMIERE**

<b>Data</b>	luglio 2014
<b>Revisioni</b>	ottobre 2015
<b>Fasi</b>	<b>Azioni</b>
Manca l'infermiera del mattino m1 o m2 (giorni feriali):	<p>a. L'assenza è comunicata con preavviso il giorno precedente: contattare l'infermiere di riposo;</p> <p>b. L'assenza è comunicata con poco preavviso (nella notte): l'infermiere del mattino se è M2 viene contattato affinché arrivi come M1, poi si prova a contattare uno dei due infermieri del pomeriggio per svolgere il turno spezzato.</p>
Manca l'infermiere del pomeriggio p1 o p2 (giorni feriali):	<p>c. L'assenza è comunicata con preavviso il giorno precedente: contattare l'inf di riposo;</p> <p>d. L'assenza è comunicata con poco preavviso: l'inf del pomeriggio se era in turno p2 viene richiamata per iniziare il turno dalle 13.30. L'inf del mattino m1 ritorna al pomeriggio alle 17,30.</p>
Manca l'inf del mattino M (giorno festivo):	<p>e. L'assenza è comunicata con preavviso il giorno precedente: contattare l'inf di riposo;</p> <p>f. L'assenza è comunicata con poco preavviso: l'inf del turno dello spezzato entrerà in servizio alle 6,30 come M; l'inf del pomeriggio resta sola.</p>
Manca l'inf dello spezzato S (giorno festivo):	<p>g. L'assenza è comunicata con preavviso il giorno prima, contattare infermiere di riposo.</p> <p>h. L'assenza è comunicata con piccolo anticipo, se non si riesce a sostituire, resteranno sole</p>
Manca l'inf del pomeriggio P (giorno festivo):	<p>i. L'assenza è comunicata con preavviso il giorno precedente: contattare l'inf di riposo;</p> <p>l. L'assenza è comunicata con poco preavviso: l'inf dello spezzato si ferma fino alle 14.00 poi torna dalle 17.30 alle 20.00. L'inf del mattino M stacca dalle 12.30 alle 14.00 poi ritorna al pomeriggio dalle 14.00 alle 20.00.</p>

	<b>ADEMPIMENTI CORRETTI IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO</b>	
	<b><u>MALATTIA</u></b>	
	<p>Il/la dipendente deve tempestivamente comunicare a mezzo telefono lo stato di malattia anticipando anche, se già in suo possesso, la durata della prognosi, al Responsabile della propria struttura di appartenenza e all'Ufficio Movimentazione, in modo da rendere possibile organizzare la sua sostituzione, sia che si tratti di inizio, continuazione o ricaduta della stessa malattia.</p>	
	<p>1) <u>IN CASO DI CERTIFICATI MEDICI RILASCIATI CON PROCEDURA TELEMATICA:</u></p> <p>Il lavoratore è dispensato dall'invio del certificato telematico alla cooperativa e all'INPS, ma deve farsi rilasciare il numero di protocollo identificativo del certificato, che dovrà essere in grado di comunicare all'Ufficio Paghe, se richiesto.</p>	
	<p>2) <u>IN CASO DI RILASCIO DI CERTIFICATO NON TELEMATICO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>All'atto della stesura il certificato cartaceo deve riportare le stesse informazioni del certificato telematico: dati dell'azienda, dati del lavoratore, suo abituale domicilio o eventuale diverso recapito durante il periodo di malattia, diagnosi e prognosi della malattia, intestazione, data di rilascio, timbro e firma del medico. Se l'evento si configura come continuazione o ricaduta di malattia il medico deve farne menzione. <u>A prescindere dalla durata della malattia (anche se di un solo giorno) permane l'obbligo di inoltrare il documento, entro due giorni dal rilascio, all'INPS (tramite raccomandata A/R) e all'Ufficio Paghe della cooperativa con mezzo idoneo a comprovare data di inoltro e di ricezione (es. raccomandata A/R, Fax, mail, consegna manuale con rilascio di ricevuta datata).</u> Attenzione: l'inoltro a mezzo fax o mail è valido ai fini del rispetto del termine di invio, ma, per aver diritto all'indennità economica di malattia, deve essere seguito tempestivamente dalla presentazione del certificato originale.</li> <li>La prognosi di malattia ha inizio sempre dalla data di rilascio del certificato. L'INPS ammette, tuttavia, la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso solo per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio purché sulla stessa risulti compilata la voce "<i>il lavoratore dichiara di essere ammalato dal...</i>". Nelle giornate di sabato e domenica, nonché in tutte le giornate in cui lo studio del medico curante rimane chiuso, i lavoratori devono rivolgersi al Pronto soccorso o al servizio di Guardia Medica per il rilascio del certificato di malattia.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla lavoratrice o lavoratore non in prova, la malattia è retribuita nel seguente modo:</li> <li>• i primi tre giorni di carenza sono pagati dal datore di lavoro, i restanti giorni dall'Inps con integrazione aziendale, fino ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare per i lavoratori a tempo indeterminato, mentre per i lavoratori a tempo determinato il pagamento spetta per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia (da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180).</li> <li>• <b><i>In caso di inadempimento o ritardo nella consegna del certificato alla ditta il lavoratore perde il diritto al pagamento dei tre giorni di carenza, quindi avrà retribuiti solo i giorni a carico dell'Inps, sempre che il certificato sia stato consegnato all'istituto entro il limite previsto dalla legge o che l'ente assicuratore non disconosca il riconoscimento all'indennità di malattia.</i></b></li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>INFORTUNIO</b></p> <p style="text-align: center;">Il lavoratore ha i seguenti obblighi:</p>
	<p>☞ dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere, al Responsabile della propria struttura di appartenenza e all'Ufficio Movimentazione, affinché la cooperativa possa prestare immediato soccorso, approntare la relativa denuncia e provvedere alla sostituzione;</p>
	<p>☞ recarsi, o farsi accompagnare, presso il più vicino Pronto Soccorso o il proprio medico curante, se abilitato, per sottoporsi ai dovuti accertamenti clinici e alle cure eventualmente necessarie</p>
	<p>☞ farsi rilasciare relativo certificato medico redatto su apposito modulo INAIL 1SS, da consegnare tempestivamente e comunque entro 12 ore dalla data del rilascio, in originale, all'Ufficio Paghe; in caso di invio a mezzo fax dovrà, entro breve, essere presentato anche l'originale. Unitamente al certificato di infortunio dovranno essere consegnate le ore di lavoro prestate nei 15 giorni precedenti l'evento (copia foglio presenze o cartellino marcatempo). Solo una volta ricevuti tali documenti, L'Ufficio Paghe potrà istruire la pratica e inoltrare la denuncia di infortunio;</p>
	<p>☞ al termine della inabilità al lavoro prevista nel primo certificato medico, <u>a prescindere dalla durata della prognosi iniziale</u> recarsi all'INAIL, o presso il medico curante, per la verifica dello stato di salute ed il rilascio della certificazione medica di chiusura o continuazione dell'infortunio su modello INAIL 1SS. Riferire immediatamente le risultanze della verifica (continuazione o ripresa del lavoro) al Responsabile della struttura di appartenenza e all'Ufficio Movimentazione e consegnare prima possibile, in originale, all'Ufficio Paghe il relativo certificato sanitario. In ogni caso, a prescindere dalla durata della assenza per infortunio, per essere riammesso in servizio il lavoratore deve presentare, il giorno stesso di rientro, il certificato medico di riammissione al lavoro (modulo INAIL 1SS definitivo, con cui il medico dichiara terminata l'inabilità temporanea e indica la data in cui il lavoratore può riprendere il lavoro). La ripresa dell'attività lavorativa è tassativamente subordinata alla presentazione di detto certificato</p>

	CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO:	
	I Responsabili delle strutture e/o l'Ufficio Movimentazione sono tenuti a comunicare tempestivamente la notizia di un infortunio all'Ufficio Paghe, che provvederà ad attivare la relativa istruttoria, compilando, anche con la collaborazione dei Responsabili o dell'Ufficio Movimentazione, il rapporto di infortunio, contenente tutti i dati necessari a predisporre correttamente la denuncia all'INAIL che verrà perfezionata e inoltrata quando il lavoratore avrà fatto pervenire il primo certificato medico (punto 3).	
	L' inizio dell' infortunio si intende dalla data del rilascio del primo certificato medico, quindi ad es. se il certificato è stato rilasciato il giorno 10 del mese con prognosi di 5 gg , la scadenza sarà il giorno 14, data in cui il lavoratore dovrà presentarsi alla visita di controllo presso l' INAIL o il proprio medico curante, se abilitato, per la continuazione della prognosi o per la chiusura dell' infortunio (punto 4).	
	Nel caso in cui il certificato INAIL sia stato rilasciato dal medico di base, e dallo stesso inoltrato telematicamente all'istituto, il lavoratore riceverà due copie : una da consegnare alla cooperativa e una per copia personale. In caso contrario è tenuto ad inoltrarne copia anche all'INAIL, a mezzo raccomandata A/R. Ricordiamo che i medici di base possono chiedere un corrispettivo per il rilascio dei certificati sanitari INAIL.	
	Nel caso di infortunio in itinere, cioè durante il tragitto casa - lavoro - casa, se il lavoratore è stato coinvolto in un incidente stradale, lo stesso è tenuto a fornire all'Ufficio Paghe ulteriori informazioni: proprietario del veicolo e relativo guidatore, tipo di macchina, targa , assicurazione e specificare se sono intervenuti i vigili urbani o altre autorità.	
	Alla cooperativa devono pervenire anche i certificati di infortunio a giorni zero.	
	L' infortunio è retribuito con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli infortuni con prognosi fino a 7 giorni, i primi tre giorni sono pagati dal datore di lavoro, i restanti giorni direttamente dall'INAIL, con pagamento localizzato al domicilio del lavoratore;</li> <li>• per gli infortuni con prognosi superiore a 7 giorni, il datore di lavoro provvede all' anticipo dell' intera indennità economica per infortunio.</li> <li>• In entrambi i casi la corresponsione delle indennità è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'ente erogatore.</li> </ul>	
	☞ Qualora il lavoratore non ottemperi a quanto sopra indicato verrà applicato nei suoi confronti quanto previsto all' art 42 punto D) del CCNL per irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze.	
	☞ <u>In ogni caso di infortunio non immediatamente segnalato (perché non accaduto sul posto di lavoro, ad esempio infortunio in itinere o perché il lavoratore prima di recarsi al Pronto Soccorso o dal medico curante non</u>	

	<u>ha informato il diretto Responsabile del verificarsi di un evento traumatico nello svolgimento dell'attività lavorativa) resta in ogni caso fermo l'obbligo di contattare telefonicamente, con la massima sollecitudine, il proprio Responsabile e l'Ufficio Movimentazione della impossibilità a recarsi regolarmente al lavoro e delle circostanze in cui è avvenuto l'infortunio.</u>	